

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

N°	2011 14° aggiornamento	2010 13° aggiornamento	2009 12° aggiornamento	novembre 2008 11° aggiornamento	agosto 2008 10° aggiornamento	2004 9° aggiornamento	2001 8° aggiornamento
1	<b>Accollo:</b> Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.	<b>Accollo:</b> Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.	<b>Accollo:</b> Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.	<b>Accollo:</b> Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.	<b>Accollo:</b> Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.	<b>Accollo:</b> Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.	<b>Accordato:</b> Classe di dati relativa all'ammontare di credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente; per i crediti di firma corrisponde all'ammontare di garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare
2	<b>Accordi di compensazione</b> Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.	<b>Accordi di compensazione</b> Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.	<b>Accordi di compensazione</b> Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.	<b>Accordi di compensazione</b> Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.	<b>Accordi di compensazione</b> Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.	<b>Accordi di compensazione</b> Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.	<b>Accordato operativo:</b> Classe di dati relativa all'ammontare del credito utilizzabile dal cliente in virtù di un contratto di finanziamento perfetto ed efficace
3	<b>Acquisti di crediti a titolo definitivo:</b> Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".	<b>Acquisti di crediti a titolo definitivo:</b> Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".	<b>Acquisti di crediti a titolo definitivo:</b> Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".	<b>Acquisti di crediti a titolo definitivo:</b> Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".	<b>Acquisti di crediti a titolo definitivo:</b> Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".	<b>Acquisti di crediti a titolo definitivo:</b> Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".	<b>Breve termine:</b> Valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine non superiore a 18 mesi
4	<b>Cab:</b> Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani	<b>Cab:</b> Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani	<b>Cab:</b> Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani	<b>Cab:</b> Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani	<b>Cab:</b> Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani	<b>Cab:</b> Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani	<b>Cab:</b> Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

5	<b>Cartolarizzazione:</b> Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla L. 30.4.1999, n. 130.	<b>Cartolarizzazione:</b> Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla L. 30.4.1999, n. 130.	<b>Cartolarizzazione:</b> Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla L. 30.4.1999, n. 130.	<b>Cartolarizzazione:</b> Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla L. 30.4.1999, n. 130.	<b>Cartolarizzazione:</b> Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla L. 30.4.1999, n. 130.	<b>Cartolarizzazione:</b> Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla L. 30.4.1999, n. 130.	<b>Categorie di censimento:</b> Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite
6	<b>Cassa Compensazione e Garanzia:</b> Società per azioni costituita nel marzo del 1992 sulla base della L. 2.1.1991, n. 1, con il compito di garantire, sui mercati italiani, le operazioni in <i>futures</i> e <i>option</i> , nonché il buon fine e la liquidazione dei contratti su titoli quotati. Dal 16 dicembre 2002 essa svolge la funzione di controparte centrale sul Mercato telematico dei titoli di Stato insieme a Clearnet (società bancaria che agisce come controparte centrale sul mercato francese)	<b>Cassa Compensazione e Garanzia:</b> Società per azioni costituita nel marzo del 1992 sulla base della L. 2.1.1991, n. 1, con il compito di garantire, sui mercati italiani, le operazioni in <i>futures</i> e <i>option</i> , nonché il buon fine e la liquidazione dei contratti su titoli quotati. Dal 16 dicembre 2002 essa svolge la funzione di controparte centrale sul Mercato telematico dei titoli di Stato insieme a Clearnet (società bancaria che agisce come controparte centrale sul mercato francese)	<b>Cassa Compensazione e Garanzia:</b> Società per azioni costituita nel marzo del 1992 sulla base della L. 2.1.1991, n. 1, con il compito di garantire, sui mercati italiani, le operazioni in <i>futures</i> e <i>option</i> , nonché il buon fine e la liquidazione dei contratti su titoli quotati. Dal 16 dicembre 2002 essa svolge la funzione di controparte centrale sul Mercato telematico dei titoli di Stato insieme a Clearnet (società bancaria che agisce come controparte centrale sul mercato francese)	<b>Cassa Compensazione e Garanzia:</b> Società per azioni costituita nel marzo del 1992 sulla base della L. 2.1.1991, n. 1, con il compito di garantire, sui mercati italiani, le operazioni in <i>futures</i> e <i>option</i> , nonché il buon fine e la liquidazione dei contratti su titoli quotati. Dal 16 dicembre 2002 essa svolge la funzione di controparte centrale sul Mercato telematico dei titoli di Stato insieme a Clearnet (società bancaria che agisce come controparte centrale sul mercato francese)	<b>Cassa Compensazione e Garanzia:</b> Società per azioni costituita nel marzo del 1992 sulla base della L. 2.1.1991, n. 1, con il compito di garantire, sui mercati italiani, le operazioni in <i>futures</i> e <i>option</i> , nonché il buon fine e la liquidazione dei contratti su titoli quotati. Dal 16 dicembre 2002 essa svolge la funzione di controparte centrale sul Mercato telematico dei titoli di Stato insieme a Clearnet (società bancaria che agisce come controparte centrale sul mercato francese)	<b>Cassa Compensazione e Garanzia:</b> Società per azioni costituita nel marzo del 1992 sulla base della L. 2.1.1991, n. 1, con il compito di garantire, sui mercati italiani, le operazioni in <i>futures</i> e <i>option</i> , nonché il buon fine e la liquidazione dei contratti su titoli quotati. Dal 16 dicembre 2002 essa svolge la funzione di controparte centrale sul Mercato telematico dei titoli di Stato insieme a Clearnet (società bancaria che agisce come controparte centrale sul mercato francese)	<b>Censito collegato:</b> Variabile di classificazione relativa a forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, tra il cliente segnalato e altri soggetti oppure tra intermediari segnalanti nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti
7	<b>Categorie di censimento:</b> Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.	<b>Categorie di censimento:</b> Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.	<b>Categorie di censimento:</b> Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.	<b>Categorie di censimento:</b> Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.	<b>Categorie di censimento:</b> Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.	<b>Categorie di censimento:</b> Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.	<b>Classi di dati:</b> Tipologie di importo previste dal modello di rilevazione dei rischi per le diverse operazioni segnalate
8	<b>Classi di dati:</b> Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.	<b>Classi di dati:</b> Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.	<b>Classi di dati:</b> Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.	<b>Classi di dati:</b> Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.	<b>Classi di dati:</b> Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.	<b>Classi di dati:</b> Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.	<b>Codice ABI:</b> Codice identificativo dell'intermediario segnalante
9	<b>Clientela diversa da intermediari:</b> Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.	<b>Clientela diversa da intermediari:</b> Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.	<b>Clientela diversa da intermediari:</b> Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.	<b>Clientela diversa da intermediari:</b> Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.	<b>Clientela diversa da intermediari:</b> Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.	<b>Clientela diversa da intermediari:</b> Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.	<b>Codice CR:</b> Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.
10	<b>Codice ABI:</b> Codice identificativo dell'intermediario segnalante.	<b>Codice ABI:</b> Codice identificativo dell'intermediario segnalante	<b>Codice ABI:</b> Codice identificativo dell'intermediario segnalante.	<b>Codice ABI:</b> Codice identificativo dell'intermediario segnalante.	<b>Codice ABI:</b> Codice identificativo dell'intermediario segnalante.	<b>Codice ABI:</b> Codice identificativo dell'intermediario segnalante.	<b>Codice UIC dello Stato Estero:</b> Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

11	<b>Codice CR:</b> Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.	<b>Codice CR:</b> Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.	<b>Codice CR:</b> Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.	<b>Codice CR:</b> Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.	<b>Codice CR:</b> Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.	<b>Codice CR:</b> Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.	<b>Cointestazione:</b> Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.
12	<b>Codice UIC dello Stato Estero:</b> Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.	<b>Codice UIC dello Stato Estero:</b> Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.	<b>Codice UIC dello Stato Estero:</b> Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.	<b>Codice UIC dello Stato Estero:</b> Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.	<b>Codice UIC dello Stato Estero:</b> Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.	<b>Codice UIC dello Stato Estero:</b> Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.	<b>Comunicazioni:</b> Segnalazioni inviate dalla Centrale dei rischi agli intermediari, d'iniziativa o in risposta a una richiesta degli intermediari stessi
13	<b>Cointestazione:</b> Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.	<b>Cointestazione:</b> Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.	<b>Cointestazione:</b> Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.	<b>Cointestazione:</b> Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.	<b>Cointestazione:</b> Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.	<b>Cointestazione:</b> Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.	<b>Coobbligazione:</b> Relazione di tipo giuridico intercorrente tra più soggetti dalla quale discende una loro responsabilità solidale nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari
14	<b>Contratto autonomo di garanzia:</b> Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.	<b>Contratto autonomo di garanzia:</b> Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.	<b>Contratto autonomo di garanzia:</b> Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.	<b>Contratto autonomo di garanzia:</b> Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.	<b>Contratto autonomo di garanzia:</b> Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.	<b>Contratto autonomo di garanzia:</b> Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.	<b>Crediti di firma:</b> Garanzie prestate dagli intermediari segnalanti su richiesta della clientela, con le quali essi si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi; tali impegni vengono distinti a seconda che siano connessi con operazioni di natura finanziaria o con operazioni di natura commerciale
15	<b>Contratti derivati finanziari:</b> Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del	<b>Contratti derivati finanziari:</b> Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del	<b>Contratti derivati finanziari:</b> Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del	<b>Contratti derivati finanziari:</b> Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del	<b>Contratti derivati finanziari:</b> Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del	<b>Contratti derivati finanziari:</b> Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del	<b>Crediti in corso di ristrutturazione:</b> Crediti per i quali ricorrono le seguenti condizioni: - la controparte risulti indebitata presso una pluralità di banche; - il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di dodici mesi

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

	<p>differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.</p> <p>Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.</p>	<p>differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.</p> <p>Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.</p>	<p>differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.</p> <p>Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.</p>	<p>differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.</p> <p>Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.</p>	<p>differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.</p> <p>Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.</p>	
16	<p><b><u>Contratti derivati finanziari interni:</u></b> Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.</p>	<p><b><u>Contratti derivati finanziari interni:</u></b> Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.</p>	<p><b><u>Contratti derivati finanziari interni:</u></b> Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.</p>	<p><b><u>Contratti derivati finanziari interni:</u></b> Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.</p>	<p><b><u>Contratti derivati finanziari interni:</u></b> Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.</p>	<p><b>Crediti passati a perdita:</b> Categoria di censimento relativa alle perdite registrate su crediti in sofferenza</p>
17	<p><b><u>Crediti per cassa:</u></b> Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.</p>	<p><b><u>Crediti per cassa:</u></b> Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.</p>	<p><b><u>Crediti per cassa:</u></b> Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.</p>	<p><b><u>Crediti per cassa:</u></b> Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.</p>	<p><b><u>Crediti per cassa:</u></b> Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.</p>	<p><b>Crediti ristrutturati:</b> Crediti per i quali sia stata concessa una moratoria al pagamento con contestuale rinegoziazione del debito. Sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività. Tali crediti devono continuare a essere evidenziati in C.R. mediante l'apposita variabile di classificazione fino a quando presentino una redditività non coerente con i</p>

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

							rendimenti di mercato
18	<b>Credito al consumo:</b> Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.	<b>Credito al consumo:</b> Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.	<b>Credito al consumo:</b> Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.	<b>Credito al consumo:</b> Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.	<b>Credito al consumo:</b> Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.	<b>Credito al consumo:</b> Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.	<b>Crittografia:</b> Sistema di cifratura/decifratura di dati riservati
19	<b>Crittografia:</b> Sistema di cifratura/decifratura dei dati.	<b>Crittografia:</b> Sistema di cifratura/decifratura dei dati.	<b>Crittografia:</b> Sistema di cifratura/decifratura dei dati.	<b>Crittografia:</b> Sistema di cifratura/decifratura dei dati.	<b>Crittografia:</b> Sistema di cifratura/decifratura dei dati.	<b>Crittografia:</b> Sistema di cifratura/decifratura dei dati.	<b>Divisa:</b> Variabile di classificazione relativa all'esistenza o meno di un rischio di cambio a carico del cliente che ha sottoscritto l'operazione di credito segnalata.
20	<b>Ente corrispondente:</b> Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.	<b>Ente corrispondente:</b> Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.	<b>Ente corrispondente:</b> Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.	<b>Ente corrispondente:</b> Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.	<b>Ente corrispondente:</b> Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.	<b>Ente corrispondente:</b> Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.	<b>Doppia codifica:</b> Coppia di codici attribuiti a uno stesso soggetto a causa dell'omessa o inesatta trasmissione di alcuni elementi identificativi da parte degli intermediari partecipanti
21	<b>Factoring:</b> Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.	<b>Factoring:</b> Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.	<b>Factoring:</b> Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.	<b>Factoring:</b> Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.	<b>Factoring:</b> Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.	<b>Factoring:</b> Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.	<b>Durata originaria:</b> Variabile di classificazione che indica il termine di scadenza del contratto considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali
22	<b>Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994:</b> Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché	<b>Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994:</b> Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché	<b>Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994:</b> Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché	<b>Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994:</b> Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché	<b>Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994:</b> Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché	<b>Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994:</b> Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché	<b>Durata residua:</b> Variabile di classificazione relativa al lasso di tempo intercorrente tra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza di un'operazione

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

	cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.	cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.	cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.	cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.	cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.	cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.	
23	<b>Garanzie reali:</b> Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).	<b>Garanzie reali:</b> Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).	<b>Garanzie reali:</b> Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).	<b>Garanzie reali:</b> Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).	<b>Garanzie reali:</b> Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).	<b>Garanzie reali:</b> Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).	<b>Ente corrispondente:</b> Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.
24	<b>Identificativo:</b> Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.	<b>Identificativo:</b> Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.	<b>Identificativo:</b> Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.	<b>Identificativo:</b> Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.	<b>Identificativo:</b> Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.	<b>Identificativo:</b> Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.	<b>Factoring:</b> Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.
25	<b>Incapienza della garanzia:</b> Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.	<b>Incapienza della garanzia:</b> Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.	<b>Incapienza della garanzia:</b> Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.	<b>Incapienza della garanzia:</b> Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.	<b>Incapienza della garanzia:</b> Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.	<b>Incapienza della garanzia:</b> Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.	<b>Factoring - Crediti ceduti all'intermediario segnalante:</b> Categoria di censimento relativa a crediti acquisiti dall'intermediario con clausola pro soluto o pro solvendo a seguito di operazioni di factoring
26	<b>Insoluti:</b> Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.	<b>Insoluti:</b> Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.	<b>Insoluti:</b> Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.	<b>Insoluti:</b> Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.	<b>Insoluti:</b> Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.	<b>Insoluti:</b> Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.	<b>Fenomeno correlato:</b> Variabile di classificazione relativa alla categoria di censimento crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante; indica la natura dei crediti ceduti (sofferenze o crediti in bonis)
27	<b>Insolvenza (stato di):</b> Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.	<b>Insolvenza (stato di):</b> Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.	<b>Insolvenza (stato di):</b> Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.	<b>Insolvenza (stato di):</b> Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.	<b>Insolvenza (stato di):</b> Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.	<b>Insolvenza (stato di):</b> Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.	<b>Fido plurimo:</b> Linea di credito concessa a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

28	<b><u>Leasing finanziario:</u></b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.	<b><u>Leasing finanziario:</u></b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.	<b><u>Leasing finanziario:</u></b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.	<b><u>Leasing finanziario:</u></b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.	<b><u>Leasing finanziario:</u></b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.	<b><u>Fido promiscuo:</u></b> Linea di credito utilizzabile secondo forme tecniche diverse
29	<b><u>Legami:</u></b> Collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.	<b><u>Legami:</u></b> Collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.	<b><u>Legami:</u></b> Collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.	<b><u>Legami:</u></b> Collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.	<b><u>Legami:</u></b> Collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.	<b><u>Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari:</u></b> Categoria di censimento relativa ad affidamenti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale; confluiscono nella categoria anche i crediti concessi a soggetti in stato di insolvenza per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli impieghi vivi.
30	<b><u>Limiti di censimento:</u></b> Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.	<b><u>Limiti di censimento:</u></b> Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.	<b><u>Limiti di censimento:</u></b> Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.	<b><u>Limiti di censimento:</u></b> Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.	<b><u>Limiti di censimento:</u></b> Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.	<b><u>Flusso di ritorno personalizzato:</u></b> Flusso informativo trasmesso dalla C.R. agli intermediari segnalanti relativo alla posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti a nome di ciascun affidato segnalato e dei soggetti collegati allo stesso in forma di coobbligazione
31	<b><u>Margine disponibile:</u></b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b><u>Margine disponibile:</u></b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b><u>Margine disponibile:</u></b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b><u>Margine disponibile:</u></b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b><u>Margine disponibile:</u></b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b><u>Flusso di ritorno statistico:</u></b> Flusso informativo trasmesso dalla C.R. agli intermediari segnalanti relativo a talune distribuzioni statistiche dei dati segnalati

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

32	<p><b><u>Mercati ufficiali:</u></b> Per mercati ufficiali s'intendono i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 24.2.1998 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.</p>	<p><b><u>Mercati ufficiali:</u></b> Per mercati ufficiali s'intendono i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 24.2.1998 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.</p>	<p><b><u>Mercati ufficiali:</u></b> Per mercati ufficiali s'intendono i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 24.2.1998 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.</p>	<p><b><u>Mercati ufficiali:</u></b> Per mercati ufficiali s'intendono i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 24.2.1998 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.</p>	<p><b><u>Mercati ufficiali:</u></b> Per mercati ufficiali s'intendono i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 24.2.1998 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.</p>	<p><b><u>Mercati ufficiali:</u></b> Per mercati ufficiali s'intendono i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 24.2.1998 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.</p>	<p><b>Garanzia attivata con esito negativo:</b> Garanzia per la quale l'intermediario ha chiesto l'adempimento del debito al garante e quest'ultimo non ha adempiuto nel termine previsto dal contratto o in quello più favorevole riconosciuto dall'intermediario secondo gli usi negoziali</p>
33	<p><b><u>Mercati "over the counter":</u></b> Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.</p>	<p><b><u>Mercati "over the counter":</u></b> Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.</p>	<p><b><u>Mercati "over the counter":</u></b> Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.</p>	<p><b><u>Mercati "over the counter":</u></b> Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.</p>	<p><b><u>Mercati "over the counter":</u></b> Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.</p>	<p><b><u>Mercati "over the counter":</u></b> Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.</p>	<p><b>Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria:</b> Categoria di censimento relativa alle garanzie prestate dagli intermediari a copertura di operazioni di natura finanziaria poste in essere dal cliente</p>
34	<p><b><u>Modello di rilevazione dei rischi:</u></b> Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.</p>	<p><b><u>Modello di rilevazione dei rischi:</u></b> Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.</p>	<p><b><u>Modello di rilevazione dei rischi:</u></b> Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.</p>	<p><b><u>Modello di rilevazione dei rischi:</u></b> Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.</p>	<p><b><u>Modello di rilevazione dei rischi:</u></b> Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.</p>	<p><b><u>Modello di rilevazione dei rischi:</u></b> Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.</p>	<p><b>Garanzie connesse con operazioni di natura commerciale:</b> Categoria di censimento relativa alle garanzie prestate dagli intermediari a copertura di operazioni di natura commerciale poste in essere dal cliente</p>
35	<p><b><u>Operazioni in pool:</u></b> Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio</p>	<p><b><u>Operazioni in pool:</u></b> Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio</p>	<p><b><u>Operazioni in pool:</u></b> Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio</p>	<p><b><u>Operazioni in pool:</u></b> Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio</p>	<p><b><u>Operazioni in pool:</u></b> Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio</p>	<p><b><u>Operazioni in pool:</u></b> Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio</p>	<p><b>Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994:</b> Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché cambiali finanziarie e certificati di investimento</p>



# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

	carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.	carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.	carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.	carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.	carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.	carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.	emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.
36	<b>Posizione globale di rischio:</b> Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.	<b>Posizione globale di rischio:</b> Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.	<b>Posizione globale di rischio:</b> Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.	<b>Posizione globale di rischio:</b> Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.	<b>Posizione globale di rischio:</b> Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.	<b>Posizione globale di rischio:</b> Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.	<b>Garanzie ricevute:</b> Garanzie personali di prima e di seconda istanza che l'intermediario segnalante riceve da terzi allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei suoi confronti.
37	<b>Posizione parziale di rischio:</b> Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato	<b>Posizione parziale di rischio:</b> Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato	<b>Posizione parziale di rischio:</b> Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato	<b>Posizione parziale di rischio:</b> Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato	<b>Posizione parziale di rischio:</b> Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato	<b>Posizione parziale di rischio:</b> Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato	<b>Identificativo:</b> Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione
38	<b>Prefinanziamento</b> Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.	<b>Prefinanziamento</b> Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.	<b>Prefinanziamento</b> Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.	<b>Prefinanziamento</b> Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.	<b>Prefinanziamento</b> Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.	<b>Prefinanziamento</b> Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.	<b>Import-export</b> Variabile di classificazione relativa alla finalizzazione del finanziamento all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi svolta dal cliente
39	<b>Prestiti subordinati:</b> Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.	<b>Prestiti subordinati:</b> Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.	<b>Prestiti subordinati:</b> Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.	<b>Prestiti subordinati:</b> Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.	<b>Prestiti subordinati:</b> Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.	<b>Prestiti subordinati:</b> Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.	<b>Importo garantito</b> Classe di dati che rappresenta la frazione di fido per cassa assistita da garanzia reale. Tale importo corrisponde al minore tra l'utilizzato relativo al rapporto garantito e il valore del bene oggetto della garanzia; per le garanzie ricevute tale classe di dati corrisponde al minore fra il valore della garanzia e l'importo erogato al soggetto a favore del quale la garanzia è stata prestata.
40	<b>Prima informazione (servizio di):</b> Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di	<b>Prima informazione (servizio di):</b> Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di	<b>Prima informazione (servizio di):</b> Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di	<b>Prima informazione (servizio di):</b> Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di	<b>Prima informazione (servizio di):</b> Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di	<b>Prima informazione (servizio di):</b> Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di	<b>Incapienza della garanzia:</b> Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

	conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.	conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.	conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.	conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.	conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.	conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.	
41	<b>Pronti contro termine:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.	<b>Pronti contro termine:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.	<b>Pronti contro termine:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.	<b>Pronti contro termine:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.	<b>Pronti contro termine:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.	<b>Pronti contro termine:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.	<b>Indagine:</b> Procedura attivata dalla Centrale dei rischi con la quale essa interpella una pluralità di intermediari segnalanti un medesimo soggetto al fine di acquisire il loro parere in ordine a una determinata posizione anagrafica o di rischio
42	<b>Registro delle imprese:</b> Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. C.C. (e reso operativo con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.	<b>Registro delle imprese:</b> Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. C.C. (e reso operativo con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.	<b>Registro delle imprese:</b> Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. C.C. (e reso operativo con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.	<b>Registro delle imprese:</b> Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. C.C. (e reso operativo con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.	<b>Registro delle imprese:</b> Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. C.C. (e reso operativo con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.	<b>Registro delle imprese:</b> Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. C.C. (e reso operativo con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.	<b>Insoluti:</b> Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati
43	<b>Residente:</b> Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.	<b>Residente:</b> Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.	<b>Residente:</b> Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.	<b>Residente:</b> Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.	<b>Residente:</b> Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.	<b>Residente:</b> Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.	<b>Insolvenza (stato di):</b> Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte
44	<b>Rete nazionale interbancaria (RNI):</b> Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.	<b>Rete nazionale interbancaria (RNI):</b> Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.	<b>Rete nazionale interbancaria (RNI):</b> Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.	<b>Rete nazionale interbancaria (RNI):</b> Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.	<b>Rete nazionale interbancaria (RNI):</b> Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.	<b>Rete nazionale interbancaria (RNI):</b> Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.	<b>Intermediario segnalante:</b> Intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

45	<b>Riperto attivo:</b> Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.	<b>Riperto attivo:</b> Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.	<b>Riperto attivo:</b> Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.	<b>Riperto attivo:</b> Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.	<b>Riperto attivo:</b> Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.	<b>Riperto attivo:</b> Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.	<b>Leasing finanziario:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.
46	<b>Saldo contabile:</b> Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.	<b>Saldo contabile:</b> Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.	<b>Saldo contabile:</b> Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.	<b>Saldo contabile:</b> Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.	<b>Saldo contabile:</b> Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.	<b>Saldo contabile:</b> Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.	<b>Legami:</b> Collegamenti tra il singolo censito e le obbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.
47	<b>Sconfinamento:</b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b>Sconfinamento:</b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b>Sconfinamento:</b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b>Sconfinamento:</b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b>Sconfinamento:</b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b>Sconfinamento:</b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.	<b>Lettere di patronage:</b> Lettere che di norma hanno un contenuto meramente dichiarativo. Rientrano nell'area di censimento della Centrale dei rischi solo le lettere redatte in forma impegnativa, nelle quali l'impegno di garanzia si configuri come obbligazione di tipo fideiussorio avente carattere accessorio rispetto all'obbligazione del garantito.
48	<b>Sezione informativa:</b> Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.	<b>Sezione informativa:</b> Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.	<b>Sezione informativa:</b> Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.	<b>Sezione informativa:</b> Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.	<b>Sezione informativa:</b> Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.	<b>Sezione informativa:</b> Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.	<b>Limite di censimento:</b> Ammontare minimo di importo di una o più operazioni censite imputate al medesimo cliente, al ricorrere del quale scatta l'obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi
49	<b>Sportello referente:</b> Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con	<b>Sportello referente:</b> Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con	<b>Sportello referente:</b> Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con	<b>Sportello referente:</b> Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con	<b>Sportello referente:</b> Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con	<b>Sportello referente:</b> Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con	<b>Margine disponibile:</b> Differenza positiva tra accordato operativo e utilizzato

# BANCA D'ITALIA

## GLOSSARIO CIRC. 139/91

	l'affidato.	l'affidato.	l'affidato.	l'affidato.	l'affidato.	l'affidato.	
50	<p><b><u>Trascinamento dei dati:</u></b> Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.</p>	<p><b><u>Trascinamento dei dati:</u></b> Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.</p>	<p><b><u>Trascinamento dei dati:</u></b> Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.</p>	<p><b><u>Termine:</u></b> Termine di scadenza del contratto, considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali. “Breve termine”: valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine non superiore a 18 mesi. “Medio/lungo termine”: valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine superiore a 18 mesi.</p>	<p><b><u>Termine:</u></b> Termine di scadenza del contratto, considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali. “Breve termine”: valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine non superiore a 18 mesi. “Medio/lungo termine”: valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine superiore a 18 mesi.</p>	<p><b><u>Termine:</u></b> Termine di scadenza del contratto, considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali. “Breve termine”: valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine non superiore a 18 mesi. “Medio/lungo termine”: valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine superiore a 18 mesi.</p>	<p><b><u>Medio - lungo termine:</u></b> Valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine superiore a 18 mesi</p>
51	<p><b><u>Valore contabile:</u></b> Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.</p>	<p><b><u>Valore contabile:</u></b> Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.</p>	<p><b><u>Valore contabile:</u></b> Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.</p>	<p><b><u>Trascinamento dei dati:</u></b> Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.</p>	<p><b><u>Trascinamento dei dati:</u></b> Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.</p>	<p><b><u>Trascinamento dei dati:</u></b> Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.</p>	<p><b><u>Messaggi:</u></b> Segnalazioni trasmesse dagli intermediari alla Centrale dei rischi, d'iniziativa o in risposta a una richiesta di quest'ultima</p>
52	<p><b><u>Variabili di classificazione:</u></b> Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.</p>	<p><b><u>Variabili di classificazione:</u></b> Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.</p>	<p><b><u>Variabili di classificazione:</u></b> Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.</p>	<p><b><u>Valore contabile:</u></b> Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.</p>	<p><b><u>Valore contabile:</u></b> Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.</p>	<p><b><u>Valore contabile:</u></b> Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.</p>	<p><b><u>Modello di rilevazione dei rischi:</u></b> Schema di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, organizzate per "categorie di censimento" (righe dello schema), variabili di classificazione e classi di dati (colonne dello schema)</p>
53				<p><b><u>Variabili di classificazione:</u></b> Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.</p>	<p><b><u>Variabili di classificazione:</u></b> Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.</p>	<p><b><u>Variabili di classificazione:</u></b> Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.</p>	<p><b><u>Operazioni effettuate per conto di terzi:</u></b> Categoria di censimento relativa a finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione riveste natura di mero servizio o a valere su fondi di terzi in amministrazione per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario.</p>

**BANCA D'ITALIA**  
GLOSSARIO CIRC. 139/91

54							<p><b>Posizione globale di rischio</b> Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato. La posizione globale di rischio viene determinata sommando le segnalazioni relative alla medesima rilevazione inviate al nome di un soggetto dall'insieme degli intermediari segnalanti. L'aggregazione viene operata distintamente per ogni tipologia di importo, per ognuna delle categorie di censimento e dei valori delle relative variabili di classificazione previste dallo schema segnaletico. Le uniche eccezioni riguardano le variabili di classificazione localizzazione del credito e censito collegato: per la prima, i valori previsti dallo schema segnaletico vengono aggregati tenendo distinti quelli relativi alla rete domestica da quelli della rete estera; per la seconda non viene fornita l'identità del censito collegato qualora si tratti di crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.</p>
55							<p><b>Posizione parziale di rischio</b> Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato</p>
56							<p><b>Prestiti subordinati</b> Strumenti indiretti di patrimonializzazione il cui rimborso è condizionato al previo rimborso di tutte le altre passività dell'emittente non egualmente subordinate</p>
57							<p><b>Prima informazione (servizio di):</b> Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro</p>

**BANCA D'ITALIA**  
GLOSSARIO CIRC. 139/91

							rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.
58							<b>Programma di diagnostica:</b> Programma che viene fornito dalla Centrale dei rischi agli intermediari partecipanti e che deve essere utilizzato prima dell'invio delle segnalazioni mensili di rischio al fine di verificare che i messaggi predisposti rispettino le modalità stabilite per lo scambio delle informazioni
59							<b>Pronti contro termine:</b> Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.
60							<b>Residente:</b> Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.
61							<b>Rete interbancaria:</b> Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia
62							<b>Riporto attivo</b> Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura

**BANCA D'ITALIA**  
GLOSSARIO CIRC. 139/91

							prestabilita
63							<b>Rischi a revoca</b> Categoria di censimento nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa
64							<b>Rischi a scadenza</b> Categoria di censimento relativa ad operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata
65							<b>Rischi autoliquidanti</b> Operazioni caratterizzate da una forma di rimborso predeterminata, quali i finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità dei crediti che il cliente vanta verso terzi
66							<b>Ruolo affidato</b> Variabile di classificazione relativa alla posizione di cedente o di debitore ceduto che il soggetto segnalato assume nelle operazioni di factoring
67							<b>Saldo contabile</b> Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione
68							<b>Sconfinamento</b> Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo

**BANCA D'ITALIA**  
GLOSSARIO CIRC. 139/91

69							<p><b>Sezione informativa</b></p> <p>Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni (operazioni effettuate per conto di terzi, factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante, crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante) che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato</p>
70							<p><b>Sofferenza</b></p> <p>Esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei crediti.</p>
71							<p><b>Sportello referente:</b></p> <p>Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con l'affidato.</p>
72							<p><b>Stato del rapporto</b></p> <p>Variabile di classificazione che fornisce indicazioni in ordine all'andamento del rapporto di credito.</p>
73							<p><b>Testo Unico:</b></p> <p>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)</p>
74							<p><b>Tipo attività</b></p> <p>Variabile di classificazione che evidenzia alcune specifiche tipologie di operazioni</p>



**BANCA D'ITALIA**  
GLOSSARIO CIRC. 139/91

75							<b>Tipo garanzie</b> Variabile di classificazione che qualifica la natura delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi
76							<b>Trascinamento dei dati</b> Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e di prima informazione
77							<b>Utilizzato</b> Classe di dati relativa all'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento; per i crediti di firma corrisponde all'importo delle garanzie prestate
78							<b>Valore contabile</b> Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale
79							<b>Valore garanzie</b> Classe di dati relativa al controvalore dell'impegno assunto dal garante
80							<b>Valore nominale</b> Valore plateale, vale a dire valore o importo risultante dal titolo o dal documento giustificativo del credito
81							<b>Variabili di classificazione</b> Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censiment